



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione di volontariato denominata **ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMERGENZA SOLIDALE SOCCORSO** con sede in ALBANO DI LUCANA (PZ) alla Piazza Salvo D'Acquisto, 11 avente durata illimitata.

Le variazioni della sede nell'ambito dello stesso Comune o di altri Comuni, come le istituzioni di sedi e sezioni distaccate, non comporta modifiche del presente statuto.

Art. 2 - Disciplina

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dalla legge 11 Agosto 1991 n. 266, che ne costituiscono le principali fonti regolatrici, salva l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle Leggi Statali e della Legge Regionale di Basilicata n. 1/2000.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati, nei rapporti con l'associazione e con i terzi.

L'applicazione dello statuto va fatto in coerenza sia con i canoni interpretativi di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile che con i criteri generali stabiliti in materia di interpretazione dei contratti.

Art. 3 - Scopo

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, democraticità, pari opportunità, solidarietà, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti (salvo il rimborso spese anticipate dal socio, in nome e per conto dell'associazione, entro i limiti preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite neppure indirettamente dal beneficiario dell'attività.

L'associazione si avvarrà, quindi, in modo determinante e prevalente dell'attività gratuita dei propri aderenti.

Lo scopo sociale è il seguente : Attività di volontariato dei propri associati nel campo della **FORMAZIONE SANITARIA, DEL TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO CON ADEGUATI MEZZI ED ATTREZZATURE.**

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e dalla L.R. Basilicata 1/2000.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati.

All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che condividano lo scopo sociale e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dello stesso, nei limiti delle proprie possibilità.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, ed in particolare del qui affermato principio fondamentale secondo cui il socio deve prestare la sua attività a titolo completamente gratuito e con esclusione di qualsivoglia corrispettivo o vantaggio anche da parte od a carico dei terzi beneficiari.

Essa va diretta al Consiglio Direttivo che la esamina e, previa verifica dei requisiti, ne dispone l'accoglimento. L'eventuale rigetto deve essere motivato.

Il conseguente status di socio esclude l'istaurazione con l'Associazione di qualsivoglia rapporto di natura economica, sia nelle forme del lavoro dipendente che autonomo.

La preesistenza o sopravvivenza di un tale rapporto esclude a sua volta l'acquisizione o il mantenimento dello status di socio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per:

- Recesso
- Decesso

- Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione, oltre che per morosità.

L'esclusione è proposta all'assemblea dei soci del Consiglio direttivo previa contestazione scritta degli addebiti ed assegnazione di un termine per la replica del socio.

L'assemblea delibera sulla stessa nella prima seduta successiva.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio direttivo in forma scritta (almeno sei mesi).....prima dello scadere dell'anno in corso.

Il consiglio direttivo potrà accogliere la dichiarazione di recesso non presentate nei termini per ragioni particolari.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

I diritti degli associati sono i seguenti:

- 1) Partecipare alle assemblee, con diritto di voto;
- 2) Eleggere i componenti degli organi associativi;
- 3) Essere eletti alle cariche sociali;
- 4) Concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- 5) Essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- 6) Recedere dall'associazione in qualunque momento nei termini previsti dall'art. 4

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

- 1) Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 2) Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 3) Versare le quote associative;
- 4) Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

Art. 6 - Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo ne è rivalutabile. I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. (La quota associativa deve essere versata entro il mese di Giugno di ogni anno).

Art. 7 - Organi Sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- L'assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma delle attività per l'anno successivo.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, a mezzo avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima, ovvero a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail almeno 5 giorni prima.

L'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 degli associati ovvero due componenti del Consiglio direttivo.

In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

All'assemblea compete:

- L'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- L'approvazione del bilancio consuntivo;
- La elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- La elezione del Presidente;
- La modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- La determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- Ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
- Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell'Associazione;
- La revoca motivata del presidente e/o gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è straordinaria quando delibera su: modifica dello statuto e dell'atto costitutivo e scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno dei due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purchè ad altro associato.

Ciascun associato non può avere più di una delega.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque (sempre numero dispari) membri eletti dall'assemblea che restano in carica per 3 anni (non più di tre).

I componenti del consiglio direttivo possono essere rieletti: essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con parere consultivo.

In caso di cessazione o dimissione in uno dei suoi componenti il consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell'assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di 2 (due) volte all'anno.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio consuntivo, l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati.

In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l'amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Può essere revocato con deliberazione dall'assemblea.

Art. 11 - Il Patrimonio e le risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto e nel rispetto di quanto previsto nella L. 266/1991 e della L.R. 1/2000.
- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- l) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla L. 266/1991 e della L.R. Basilicata 1/2000.

Art. 12 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'Associazione.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea la relazione delle attività nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso.

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi.

L'Associazione ha altresì l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto sociale.

Art. 14 - Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall'art. 5 della L. 266/91.

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti non commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

